REGOLAMENTO (CEE) N. 2779/75 DEL CONSIGLIO

del 29 ottobre 1975

che stabilisce nel settore del pollame le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per la fissazione del loro importo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame [1], in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, quarto comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando che le restituzioni all'esportazione di prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame devono essere fissate secondo taluni criteri che consentano di coprire la differenza tra i prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale; che a tal fine è necessario per quanto riguarda questi prodotti tener conto, da un lato, della situazione dell'approvvigionamento e dei prezzi nella Comunità e, dall'altro, della situazione dei prezzi sul mercato mondiale;

considerando che è inoltre necessario tener conto della differenza tra i prezzi nella Comunità e sul mercato mondiale, della quantità di cereali da foraggio necessaria per la produzione di un chilogrammo di pollame macellato e per la produzione di un pulcino; che, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2777/75, è opportuno prendere in considerazione i coefficienti di cui all'articolo 5, paragrafo 3, di detto regolamento;

considerando che l'osservazione dell'evoluzione dei prezzi esige che questi vengano determinati secondo principi generali; che a tal fine occorre prendere in considerazione, per quanto concerne i prezzi sul mercato mondiale, i prezzi sui mercati dei paesi terzi e nei paesi di destinazione, nonché i prezzi costatati alla produzione nei paesi terzi e i prezzi franco frontiera della Comunità; che, per quanto riguarda i prezzi della Comunità, occorre basarsi, in mancanza di mercati rappresentativi per i prodotti del settore del pollame, sui prezzi praticati ai diversi stadi di commercializzazione e all'esportazione;

considerando che è necessario prevedere una differenziazione dell'importo delle restituzioni secondo la destinazione dei prodotti, in ragione sia della lontananza dei mercati della Comunità da quelli dei paesi di destinazione, sia delle condizioni particolari d'importazione di taluni paesi di destinazione;

considerando che, allo scopo di assicurare agli esportatori della Comunità una certa stabilità dell'importo delle restituzioni e una certezza per quanto concerne l'elenco dei prodotti che beneficiano di una restituzione, è necessario prevedere che tale elenco e gli importi possano essere validi per un periodo relativamente lungo; che occorre inoltre prevedere le norme relative alla fissazione anticipata delle restituzioni all' esportazione;

considerando che la fissazione anticipata delle restituzioni è necessaria soltanto in determinati casi; che è pertanto opportuno decidere il ricorso a tale facoltà secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2777/75;

considerando che la fissazione anticipata delle restituzioni esige l'adozione di misure che garantiscono in ogni singolo caso l'attuazione delle esportazioni conformemente alla domanda presentata; che a tal fine occorre che ogni richiedente riceva un titolo il quale prevede che le esportazioni avranno luogo durante un periodo determinato;

considerando che, per evitare abusi, è opportuno subordinare il rilascio di detto titolo alla costituzione di una cauzione che rimane acquisita se l'esportazione non è realizzata durante il periodo di validità del titolo;

considerando che l'esperienza acquisita nei settori soggetti ad organizzazione comune dei mercati, per i quali è possibile la fissazione anticipata della restituzione, sta a dimostrare che, in determinate circostanze, specie in caso di ricorso eccessivo degli interessati a tale sistema, sono da temersi difficoltà sul mercato in causa;

considerando che, per porre rimedio a una tale situazione, deve essere possibile prendere tempestivamente i provvedimenti del caso; che è pertanto opportuno prevedere che la Commissione possa adottare siffatti provvedimenti dopo parere del comitato di gestione

---

[1] Vedasi pag. 77 della presente Gazzetta ufficiale.

o, in caso d'urgenza, anche senza attendere la riunione di quest'ultimo;

considerando che, per evitare distorsioni di concorrenza tra gli operatori della Comunità, è necessario che le condizioni amministrative alle quali essi sono soggetti siano le medesime in tutta la Comunità; che la concessione di una restituzione per i prodotti in causa importati da paesi terzi e riesportati verso paesi terzi non appare giustificata; che il rimborso, in determinate condizioni, del prelievo riscosso all'importazione è sufficiente per consentire la reimmissione di tali prodotti sul mercato mondiale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le norme relative alla fissazione ed alla concessione delle restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2777/75.

Articolo 2

Le restituzioni sono fissate prendendo in considerazione i seguenti elementi:

a) la situazione e le prospettive di evoluzione:
   — sul mercato della Comunità, dei prezzi dei prodotti del settore del pollame e delle disponibilità;
   — sul mercato mondiale, dei prezzi dei prodotti del settore del pollame;

b) l'interesse di evitare perturbazioni atte a provocare uno squilibrio prolungato tra l'offerta e la domanda sul mercato della Comunità;

c) l'aspetto economico delle esportazioni previste.

Inoltre, per il calcolo della restituzione viene tenuto conto, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2777/75 della differenza tra i prezzi nella Comunità e sul mercato mondiale della quantità di cereali da foraggio determinata conformemente al disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento, tenuto conto, per quanto riguarda i prodotti derivati, dei coefficienti di cui all'articolo 5, paragrafo 3, dello stesso regolamento.

Articolo 3

1. Il prezzo sul mercato della Comunità è stabilito tenendo conto:

a) dei prezzi praticati nella Comunità ai diversi stadi di commercializzazione;

b) dei prezzi praticati all'esportazione.

2. Il prezzo sul mercato mondiale è stabilito tenendo conto:

a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;

b) dei prezzi più favorevoli rilevati nei paesi terzi di destinazione all'importazione in provenienza dai paesi terzi;

c) dei prezzi costatati alla produzione nei paesi terzi esportatori, tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni concesse da tali paesi;

d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità.

Articolo 4

Quando la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendano necessario, la restituzione per la Comunità può essere differenziata per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2777/75, secondo la destinazione dei prodotti.

Articolo 5

1. L'elenco dei prodotti per i quali è concessa una restituzione all'esportazione e l'importo di tale restituzione sono fissati almeno una volta ogni tre mesi.

2. La restituzione è quella valida il giorno dell' esportazione.

3. Tuttavia, può essere deciso che, dietro richiesta, la restituzione venga fissata in anticipo. In tal caso, la restituzione valida il giorno nel quale viene presentata la domanda del titolo di fissazione anticipata di cui all'articolo 6 si applica, su richiesta dell'interessato, presentata contemporaneamente alla domanda di titolo, ad un'esportazione da effettuarsi durante il periodo di validità del titolo medesimo.

4. Quando l'esame della situazione del mercato permetta di constatare l'esistenza di difficoltà dovute all'applicazione delle disposizioni relative alla fissazione anticipata della restituzione, o quando vi sia il

rischio che si presentino tali difficoltà, può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2777/75, di sospendere l'applicazione di tali disposizioni per il periodo strettamente necessario.

In caso di estrema urgenza, la Commissione può decidere, dopo un esame della situazione sulla base di tutti gli elementi d'informazione di cui dispone, di sospendere la fissazione anticipata per tre giorni lavorativi al massimo.

Le domande di titolo, accompagnate dalle domande di fissazione anticipata, presentate durante il periodo di sospensione, sono irricevibili.

Articolo 6

1. La concessione della restituzione alle condizioni previste dall'articolo 5, paragrafo 3, è subordinata alla presentazione di un titolo di fissazione anticipata, rilasciato dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia richiesta, qualunque sia il luogo di stabilimento nella Comunità.

Il titolo è valido in tutta la Comunità.

2. Il rilascio del titolo di fissazione anticipata è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisce l'impegno di procedere alle esportazioni in causa durante il periodo di validità del titolo e che rimane acquisita del tutto o in parte se le esportazioni non sono realizzate entro tale periodo o sono realizzate solo in parte.

Articolo 7

1. La restituzione è pagata quando è fornita la prova che i prodotti:

— sono stati esportati fuori della Comunità e

— sono di origine comunitaria, salvo nel caso di applicazione dell'articolo 8.

2. In caso di applicazione dell'articolo 4, la restituzione è pagata alle condizioni di cui al paragrafo 1, purché venga fornita la prova che il prodotto ha raggiunto la destinazione per la quale è stata fissata la restituzione.

Tuttavia, possono essere previste deroghe a tale norma secondo la procedura di cui al paragrafo 3, fatte salve condizioni da determinarsi che offrano garanzie equivalenti.

3. Possono essere adottate disposizioni complementari secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2777/75.

Articolo 8

Nessuna restituzione viene concessa all'atto dell'esportazione di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2777/75, importati dai paesi terzi e riesportati verso i paesi terzi, salvo se l'esportatore fornisce la prova:

— dell'identità tra il prodotto da esportare e il prodotto precedentemente importato e

— del pagamento del prelievo all'importazione di tale prodotto.

In tal caso, la restituzione è uguale, per ciascun prodotto, al prelievo riscosso all'importazione, se questo è inferiore alla restituzione applicabile nel giorno dell'esportazione; se il prelievo riscosso all'importazione è superiore alla restituzione applicabile nel giorno dell'esportazione, la restituzione è uguale a quest'ultima.

Articolo 9

1. Il regolamento n. 176/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, che stabilisce nel settore del pollame le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2689/72 [2], è abrogato.

2. I richiami al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 si intendono riferiti al presente regolamento.

I visti e i riferimenti relativi agli articoli del presente regolamento vanno letti secondo la tabella di concordanza che figura nell'allegato.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1975.

---

[1] GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2612/67.
[2] GU n. L 289 del 27. 12. 1972, pag. 41.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 ottobre 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MARCORA

ALLEGATO

Tabella di concordanza

Regolamento n. 176/67/CEE	*Presente regolamento*
articolo 5 bis	articolo 6
articolo 6	articolo 7
articolo 7	articolo 8
